

Provincia di Modena



UFFICIO DEL SINDACO

Tel. **2** 0536/29900 Fax **2** 0536/20125

Sito Internet http://www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

e-mail: l.biolchini@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it Piazza Montecuccoli, 1 - Cap: 41026 Pavullo nel Frignano

Cod fisc e P.IVA 00223910365

ORDINANZA N. 37

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO AL MERCATO SERALE ESTIVO E AL COLLATERALE MERCATINO DELL'ARTE E INGEGNO.

IL SINDACO

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato COVID-19, prorogato, fino al 31 luglio 2021 dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021;

Preso atto altresì dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale, con particolare riferimento alle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n.21/75/CR2B/COV19 del 28/05/2021 allegate all'ordinanza del Ministro della Salute del 29/05/2021, pubblicate in G.U. il 9 giugno 2021;

Valutate le disposizioni specifiche per il commercio al dettaglio su aree pubbliche riportate nelle summenzionate linee guida che riportano misure generali, competenze dei comuni e misure a carico del titolare di posteggio per mercati, fiere, mercatini degli hobbisti, posteggi isolati e per il commercio in forma itinerante;

Richiamate in particolare le competenze dei Comuni, così come citate nelle suddette linee guida:

- 1) Assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- 2) Verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento.

- 3) Assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- 4) Assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale.
- 5) Individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Ritenuto di dare attuazione alle citate linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali allegate all'ordinanza del Ministro della Salute del 29/05/2021;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 29/05/2021;

Visto l'articolo 50 del TUEL D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

- che nella giornata di martedì dei mesi di luglio e agosto, il mercato serale e il collaterale mercatino dell'arte e ingegno si svolgano nel rispetto delle seguenti misure atte a prevenire il contagio da Covid 19:
 - sono individuati i seguenti accessi all'area mercatale:
 - un'entrata e un'uscita su Via Giardini incrocio Piazza Montecuccoli, un'entrata e un'uscita su Via Giardini incrocio Piazza C. Battisti , un'entrata e un'uscita su Via Giardini incrocio Via Mercato e un'entrata e un'uscita su Via Giardini incrocio Viale Martiri;
 - sia attuato un controllo dinamico dell'area mercatale da effettuarsi a cura di personale appositamente individuato al fine di prevenire affollamenti, aggregazioni di persone e di verificare il rispetto di quanto indicato nelle "linee guida per al ripresa delle attività economiche e sociali", approvate con ordinanza del Ministro della salute del 29/05/2021;
 - dovrà essere collocata all'ingresso dell'area apposita cartellonistica in lingua italiana e inglese rivolta agli acquirenti che contenga le informazioni atte a garantire il distanziamento sociale;
 - gli operatori dovranno provvedere alla pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
 - Nel caso di vendita di abbigliamento o di acquisti di altri prodotti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce";
 - ogni esercente dovrà assicurare che i propri collaboratori e la propria clientela rispettino il mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno un metro ed il divieto di assembramento;
 - ogni esercente dovrà garantire, anche attraverso accessi regolamentati e scaglionati, che nella propria area di vendita sia presente una concentrazione di clienti tale da mantenere sempre il distanziamento interpersonale di almeno un metro;

- per i banchi del settore alimentare è vietata la vendita con modalità self service;
- gli operatori commerciali dovranno mettere a disposizione, anche per la loro clientela, sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento; inoltre, gli operatori dovranno provvedere alla disinfezione delle mani o dei guanti con soluzione idroalcolica tra un cliente e l'altro;
- per venditori e compratori è obbligatorio l'uso delle mascherine in tutte le attività di vendita e acquisto ed anche durante il periodo di attesa in fila mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- in tutta l'area del Mercato serale estivo e del Mercatino dell'arte ingegno è obbligatorio l'uso della mascherina;
- dovrà essere mantenuto il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- agli operatori è consentita la sola vendita frontale e dovranno inibire attraverso l'uso di cordella, o di altri sistemi idonei, l'accesso alle persone tra un banco e l'altro. Il passaggio tra un banco e l'altro potrà essere mantenuto esclusivamente se rimane una distanza tra banco e banco di almeno 4 metri;
- dovrà essere sempre mantenuto sia da parte degli operatori che da parte dei clienti il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- dovrà essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- i posteggi non assegnati in concessione n. 41,44 e 113 vengono temporaneamente soppressi;
- in generale entro l'area mercatale delimitata, ogni esercente ha l'obbligo di controllare che sia i clienti che vengono serviti che quelli che attendono il proprio turno rispettino la distanza interpersonale di almeno un metro e dovrà garantire il rispetto di quanto previsto nelle linee guida per al ripresa delle attività economiche e sociali", approvate con ordinanza del Ministro della salute del 29/05/2021;
- il rispetto di ogni altra misura di cautela individuata, anche successivamente, dalle competenti autorità;
- l'attività di vendita potrà iniziare solo a completamento della predisposizione di tutte le misure di sicurezza sopra indicate.
- L'obbligo di ottemperare alle presenti prescrizioni grava sia nei confronti di chi opera nel mercato sia nei confronti di chi lo frequenta.
- Le disposizioni della presente ordinanza hanno valenza per tutto il periodo di emergenza stabilito ai fini del contrasto alla diffusione del virus SARS COV-2, nonché per i 15 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione di tale stato d'emergenza salvo eventuale revoca o modifica anticipata.
- E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e l'inottemperanza sarà punita ai sensi dell'art. 4 DL 25 marzo 2020 n. 19.

DEMANDA

di far rispettare le previsioni della presente Ordinanza al Servizio di Polizia Locale, oltreché alle forze di Polizia statali presenti sul territorio e che tale provvedimento venga pubblicato nel sito web comunale nonché inviato alle associazioni di categoria.

INFORMA

che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna; in alternativa nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Pavullo n/F., 06/07/2021.

Il Sindaco Luciano Biolchini

Atto sottoscritto digitalmente